

QUESTIONE SOSPENSIVA

DELIBERA DI ADOZIONE VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

PREMESSO CHE

- l'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*;
- la giurisprudenza è più volte intervenuta per delineare i caratteri del conflitto di interessi:
 - anche nel caso di adozione di provvedimenti normativi o di carattere generale (come il PGT e sue varianti) il dovere dell'amministratore di astenersi dalla deliberazione sorge per il solo fatto che egli rivesta una posizione capace di determinare, sia pure in astratto, un conflitto di interessi, **a nulla rilevando né che lo specifico fine privato sia stato realizzato, né che si sia prodotto un concreto pregiudizio per l'amministrazione** (tra le tante sentenze: C.d.S., sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4806; sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693; sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2826). È sufficiente, ad esempio, che l'amministratore (ovvero un suo parente o affine fino al quarto grado) risulti **proprietario di aree** oggetto della disciplina urbanistica deliberata;
 - i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono **evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare**, sicché è irrilevante l'esito della prova di resistenza (C.d.S., sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291);
 - la regola generale è che l'amministratore debba **astenersi al minimo sentore** di conflitto di interessi, reale o potenziale che sia (C.d.S., sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970); la regola della astensione del consigliere comunale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui il consigliere, per ragioni obiettive, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale; in tal senso il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera (cfr. C.d.S., sez. IV, 4 novembre 2003, n. 7050);
- in particolare, è opportuno evidenziare la recentissima sentenza della Cassazione Civile 19 maggio 2023, n. 13788, che è intervenuta nel caso di una **modifica del piano regolatore generale, deliberata dal Consiglio Comunale con l'assenza del Consigliere Comunale in conflitto di interessi, il quale tuttavia era presente nella relativa Commissione Permanente Urbanistica**. A tal riguardo i Supremi Giudici stabiliscono che:
 - *“E' pacifico che la delibera che approvava il PRG venne adottata dal Consiglio Comunale, rispetto al quale A.A. (ndr il Consigliere in conflitto di interessi) era effettivamente estraneo, ma, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la locale commissione permanente, di cui il ricorrente faceva parte, fu l'organo promotore della modifica del PRG (...)*;
 - *“Come osservato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, **nonostante il conflitto di interessi si sia realizzato nella fase incoativa e non in quella deliberativa, il vizio dell'atto endoprocedimentale si è riverberato sulla decisione finale**”*;
 - *“La L. n. 241 del 1990, art. 6 bis, estende il divieto di conflitto di interesse anche alla fase endoprocedimentale, come risulta chiaramente dal dato testuale (...)*;
 - *“**Non rileva la circostanza che il Consiglio abbia proceduto in modo imparziale ovvero senza condizionamenti, essendo l'obbligo di astensione per incompatibilità,***

espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.) al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione”;

- si rammenta che alla violazione del conflitto di interessi, oltre all'annullabilità dell'atto amministrativo, possono conseguire **responsabilità in sede civile, penale** (es. abuso di ufficio) e **contabile**;

CONSIDERATO CHE

- abbiano appreso che il Presidente del Consiglio Comunale si troverebbe in conflitto di interesse rispetto all'adozione della variante generale al PGT;
- tuttavia, il Presidente del Consiglio Comunale ha partecipato in diverse occasioni alle sedute di Commissioni Consiliari aventi ad oggetto il suddetto argomento (in particolare, la Commissione Territorio e Servizi in seduta congiunta del 23 ottobre 2023 e la Commissione Capigruppo del del 26 ottobre 2023, che addirittura ha stabilito le modalità di discussione e approvazione);
- lo stesso Presidente ha provveduto a convocare il Consiglio Comunale del 6 e 7 novembre 2023;

RILEVATO CHE

- il Presidente, laddove venisse accertata la sua posizione in conflitto di interessi, ha provveduto a **intervenire attivamente** nel procedimento di adozione della variante al PGT, **sia partecipando** alle sedute di discussione dell'argomento **in commissione sia** decidendo di portare all'approvazione del Consiglio Comunale tale variante **con la convocazione**;
- a tal riguardo, **la convocazione del Consiglio non può che presupporre un lavoro di istruzione del procedimento e un intervento diretto nello stesso**;
- **è opportuno tutelare l'ente, rinnovando il procedimento** che ha portato in Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in oggetto, in particolare convocando le relative commissioni di interesse e convocando nuovamente la seduta di Consiglio Comunale con il Vicepresidente del Consiglio in sostituzione del Presidente;

I SOTTOSCRITTI CHIEDONO DI

- **sospendere** la trattazione dell'argomento in oggetto fino alla rinnovazione del procedimento in commissione e ad una nuova convocazione del Consiglio Comunale da parte del Vicepresidente dello stesso organo in sostituzione del Presidente, al fine di tutelare l'ente da potenziali ricorsi.

Paderno Dugnano, 6 novembre 2023

I Consiglieri Comunali

Francesco Rienzo
Lega Paderno Dugnano

Alberto Ghioni
Paderno Dugnano Cresce

Umberto Torraca
Forza Italia